

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DE SIMONE MARCO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE E INTERESSI EQUITATIVAMENTE CALCOLATI LA SOMMA DI € 16.901,60, OLTRE AGLI INTERESSI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 2 del 8.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano s.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 1.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DE VIVO FRANCESCO SEGUITO GARA SCAFATI S. MARIA/NAPOLI BARRESE DELL’8.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 409 dell’8.2.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Scafati S. Maria C5 di Scafati (Salerno) e, per l’effetto, riduce al 15.3.2009 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Vivo Francesco.

- 3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING CLUB CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PODDA DIEGO SEGUITO GARA ARZIGNANO GRIFO C 5/SPORTING CLUB CAGLIARI C5 DEL 7.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 415 dell’11.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Club Cagliari C5 di Cagliari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CECILIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO LA SELLA/CECILIANO DEL 30.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo – Com. Uff. n. 22 del 24.12.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Ceciliano di Arezzo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL F.C. CARAPELLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CARAPELLESE/VITOBELLO STORNARA DEL 21.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.45 del 15.1.2009)

La C.G.F. dichiara ammissibile e accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal F.C. Carapellese A.S.D. di Carapelle (Foggia) e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ripristina il risultato di 2-1 conseguito sul campo, nella gara in epigrafe indicata.

- 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’A.S.D. CENTRO SCHUSTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CENTRO SCHUSTER/GARIBALDINA DEL 24.1.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 12.2.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Centro Schuster di Milano.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 7) RICORSO DELL’A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CORNACCHIA LUCA SEGUITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/BIANCOAZZURRO FASANO DEL 14.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 437 del 18.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Montesilvano Calcio A5 di Montesilvano (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete